



REGIONE BASILICATA

PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE

PIANO DEL PARCO



ELABORATO

NORME DI GESTIONE NORME
TRASPORTO ARMI

AGGIORNAMENTO
D.C.D. N. 65 DEL 11.09.2019

ARTICOLO 25

Tutela della selvaggina e regolamento per il trasporto delle armi

- 1) Nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco definito ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 47/1997 valgono le seguenti norme transitorie
- 2) all'interno del Parco è vietata la caccia salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuare, nelle more delle approvazioni del regolamento del Parco, sulla base di direttive regionali e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco ai sensi dell'art.22 – 6° comma della L.394/91
- 3) E' altresì vietato l'accesso con armi e strumenti atti alla caccia fatto salvo quanto previsto nei successivi capoversi:
 - a) Tutti i privati, detentori di armi per ragioni di servizio e per difesa personale, ai sensi della normativa vigente (T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni), possono introdurre e trasportare armi, lungo le strade statali e provinciali all'interno del perimetro del Parco Regionale Gallipoli Cognato.
 - b) È fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato, al di fuori delle previsioni del presente regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.
 - c) I residenti e /o i dimoranti, ovvero coloro che hanno l'arma/i legittimamente denunciata/e in un immobile all'interno del Parco, nel territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permesso dalla legge ed in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al fine di raggiungere le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, (come da previsione della stessa L. n. 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), dal luogo di residenza o dimora, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente

lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Regionale Gallipoli Cognato. Pertanto gli interessati dovranno inviare relativa comunicazione alla direzione del Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato nell' allegato 1. Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotografica del porto d'armi.

- d) I soggetti non residenti, che in via temporanea ed a qualsiasi titolo soggiornano con al seguito le armi nei Comuni ricadenti all'interno del perimetro del Parco, possono essere ammessi ad introdurre o trasportare armi, o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, esclusivamente nel periodo in cui è ammessa l'attività venatoria, previo rilascio di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
- e) Al fine del rilascio della suddetta autorizzazione (che dovrà essere esibita in caso di controlli) i non residenti dovranno inviare apposita richiesta alla direzione del Parco.
- f) Essa, oltre ad indicare le generalità dell'interessato con l'indicazione del luogo di soggiorno, gli estremi del porto d'armi, l'elenco delle armi da trasportare con l'indicazione della matricola, dovrà altresì allegare apposita documentazione di essere ospiti di residenti, o di soggiornare presso le strutture ricettive che si trovano all'interno dei Comuni del Parco, ovvero sia di essere titolari di un contratto di locazione o comodato relativo ad un immobile che si trovi in uno dei Comuni del Parco. E' altresì vietato a qualsiasi titolo il trasporto di armi all'interno del territorio del Parco dal tramonto all'alba del giorno successivo.
- g) È fatto divieto, a tutti i soggetti di cui agli articoli 4 e 5, per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e le località ove l'attività venatoria può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.
- h) I non residenti e non dimoranti nei Comuni del Parco, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di cattura, in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al solo fine di raggiungere per la via più breve le aree dove l'attività venatoria è loro consenti-

ta, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno del perimetro del Parco Regionale, esclusivamente lungo le strade statali e ex –statali, e fatto divieto lungo le strade comunali e le piste forestali.

- i) Possono trasportare armi da caccia nell'intero territorio ricadente nel perimetro del Parco gli iscritti all'Albo degli operatori di prelievo selettivo faunistico (definiti selecontrollori) istituito dalla Provincia e dal Parco, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo nei giorni di calendario degli stessi, nelle località e secondo le modalità previste e stabilite dall'Ente Parco.
- j) Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentita ai soli residenti nel territorio del Parco l'introduzione e il trasporto delle armi per attività sportive - ricreative e per la manutenzione delle stesse solo lungo le strade statali e ex –statali utilizzando il tratto più breve per il loro raggiungimento. E' fatto divieto lungo le strade comunali e le piste forestali,
- k) Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:
 - i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
 - i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
 - gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento con i mezzi di cattura indicati nei programmi e nei piani di prelievo previsti, limitatamente al numero e alle caratteristiche dei capi da prelevare definiti dal Parco;
- l) le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92.
- m) Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
 - Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei corpi di appartenenza;
 - e) Gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57,3° comma, C.P.C.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, allo svolgimento di attività venatoria, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza;
 - Gli addetti alla polizia Municipale, limitatamente alle armi in dotazione e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;
 - Le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero ed alle specie delle armi loro consentite, purché esentati dall'obbligo della denuncia delle armi(art. 10, L. 110/75).
- n) Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata..
- o) L'inosservanza e/o l'infrazione alle prescrizioni previste dal presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 30, comma 1, della L. n° 394/91 e delle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 previste nella L. 157/92. Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del codice penale nonché di ogni altra legge vigente in materia.
- p) La sorveglianza, per il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e agli agenti di polizia locale. La sorveglianza potrà essere esercitata anche da guardie giurate/parco eventualmente nominate dall'Ente Parco.
- 4) Dal Direttore del Parco potranno essere rilasciati speciali permessi di accesso nel parco con armi cariche per giustificati motivi di difesa personale, fermo restando il divieto di usarle per caccia non consentita a norma del presente regolamento. Detti permessi non dispensano dall'obbligo

della licenza del porto d'armi richiesto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

- 5) Entro il perimetro del parco è fatto obbligo ai pastori e guardiani di armenti di sorvegliare affinché i cani non danneggino la selvaggina e non vengano abbandonati nei casi di trasferimento delle greggi e degli armenti.
- 6) I cani trovati vaganti nel territorio del Parco saranno catturati dagli agenti di vigilanza, condotti al canile municipale di uno dei Comuni del Parco e tenuti 15 giorni a disposizione del proprietario, che potrà riscattarli dietro pagamento di un rimborso delle spese di mantenimento. Trascorso tale termine la Direzione del Parco provvederà alla vendita del cane al migliore offerente e tratterrà il prezzo ricavato.
- 7) Le armi e i mezzi pesanti per la caccia che siano confiscati ai contravventori, o che rimangono di proprietà dell'Ente Parco in seguito a conciliazione o oblazione, verranno venduti dalla Direzione al miglior offerente.